

(N. 50)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1953

Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, venne approvato il regolamento sullo stato giuridico ed economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, contenente disposizioni circa l'entità numerica e le varie categorie (gruppi) di detto personale riferibilmente a ciascuna Amministrazione.

In particolare, oltre a disciplinare il rapporto di lavoro e la retribuzione dei salariati, col suddetto decreto si provvede a ripartire gli operai permanenti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato nei seguenti gruppi, come risulta dalla tabella n. 1 allegata al decreto medesimo:

1° gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;

2° gruppo: capi d'arte ed operai specializzati;

3° gruppo: operai comuni;

4° gruppo: operaie di controllo e sorveglianti;

5° gruppo: operaie comuni.

Detto provvedimento stabilì anche per le varie Amministrazioni le piante organiche degli operai da ognuna di esse dipendenti.

Per quanto riguarda la Zecca vennero determinati i gruppi ed il numero degli operai permanenti per ogni gruppo:

1° gruppo: n. 5 capi operai, sorveglianti e simili;

2° gruppo: n. 60 capi d'arte ed operai specializzati;

3° gruppo: n. 24 operai comuni;

4° gruppo: n. 1 operaie di controllo e sorveglianti.

Totale n. 90.

Con decreto legislativo 19 dicembre 1946, n. 585, furono emanate nuove norme nei riguardi dei salariati, stabilendo, tra l'altro:

a) la determinazione di una categoria a sè stante, denominata dei « capi operai », nella quale vennero compresi gli operai del 1° gruppo considerato dal suindicato regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

b) la ripartizione in « categorie » degli operai dei restanti « gruppi » 2°, 3°, 4° e 5°, di cui al ripetuto regio decreto del 1924, includendovi rispettivamente:

nella prima categoria gli operai del secondo gruppo (specializzati);

nella seconda categoria (di nuova istituzione) gli operai temporanei qualificati, nonché gli operai comuni, che già si trovassero ad esplicare attività di detta categoria;

nella terza categoria gli altri operai comuni di cui al terzo gruppo;

nella quarta (di nuova istituzione) gli operai « manovali »;

nella quinta gli apprendisti;

nella sesta le operaie specializzate;

nella settima le operaie comuni.

Il suddetto decreto legislativo 19 dicembre 1946 considerò « temporanei » i salariati di cui alla quarta ed alla quinta categoria e « permanenti » o « temporanei » tutti gli altri.

Esso non ebbe, peraltro, pratica attuazione presso le varie Amministrazioni (ivi compresa la Zecca), sia perchè si era in attesa della emanazione delle relative norme di attuazione, sia perchè era sorta nel frattempo la necessità di dettare disposizioni legislative che avrebbero dovuto regolare *ex novo* l'intera materia.

Tali nuove disposizioni vennero, infatti, emanate con la legge 26 febbraio 1952, n. 67, la quale ha, fra l'altro, stabilito, fermo rimanendo il gruppo a sè stante dei capi operai, la ripartizione nelle seguenti categorie dei salariati dello Stato:

gruppo: capi operai, sorveglianti e simili:

1^a categoria: specializzati;

2^a » qualificati;

3^a » comuni;

4^a » manovali;

5^a » apprendisti;

6^a » operaie specializzate;

7^a » operaie comuni.

La legge predetta ha precisato che le suddette categorie riguardano sia gli operai permanenti

che quelli temporanei, ed ha previsto, all'articolo 3, primo comma, di doversi provvedere con successivi provvedimenti legislativi a fissare la pianta organica degli operai permanenti delle varie Amministrazioni dello Stato.

In sostanza, col decreto legislativo del 19 dicembre 1946 e con la legge 26 febbraio 1952, sono state istituite due nuove categorie di operai e precisamente quella dei « qualificati » e quella dei « manovali »; nei qualificati (2^a categoria) vanno inquadrati gli operai già facenti parte del terzo gruppo secondo il regio decreto del 1924, a condizione che gli operai della seconda e terza categoria non siano nel complesso superiori di numero a quelli del terzo gruppo; e ai posti di manovali accedono gli operai temporanei, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952.

In relazione a quanto precede, è stato predisposto l'unito disegno di legge che determina la pianta organica degli operai permanenti della Zecca, ripartiti nelle varie categorie, ferma rimanendo l'entità numerica complessiva di essi (90), come già a suo tempo stabilito dal citato decreto del 31 dicembre 1924.

Come si è accennato, si tratta di provvedimento emanato in applicazione di una esplicita disposizione legislativa, che sostanzialmente apporta soltanto variazioni nelle categorie inferiori degli operai della Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai.

Per quanto concerne poi la norma di cui all'articolo 81 della Costituzione, il problema non sorge, in quanto alla spesa relativa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio, alla stessa stregua degli aumenti di stipendio in dipendenza di normali promozioni nei vari gradi della gerarchia statale.

L'unito disegno di legge venne, come è noto, già presentato al Senato della Repubblica nella decorsa legislatura (atto parlamentare n. 2907) e viene ora riproposto permanendo tuttora le ragioni che a suo tempo indussero il Governo ad assumerne l'iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella n. 1 allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato va modificata, per quanto riguarda la Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai permanenti, come appresso:

<i>Capi operai</i>	n.	5
1 ^a categoria specializzati »	60	
2 ^a » qualificati . »	15	
3 ^a » comuni . . »	6	
4 ^a » manovali . »	3	
6 ^a » specializzate »	1	
Totale n.		90